

DECRETO DIRIGENZIALE N. 167 /DA del 08 APR 2024

**Oggetto: Contenzioso Iannaci Francesco/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giorgio Scisca**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Mistretta RG. 83/19 tra le parti Iannaci Francesco /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 13/24 del 21/03/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.084,35 oltre ad interessi per € 83,18 ed al rimborso dell'acconto versato al CTU per € 200,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 575,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 781,60 da distrarsi all'avv. Giorgio Scisca, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 2.149,13

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.149,13 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 13/24 del 21/03/24 del G.d.P. di Mistretta il pagamento della somma di € 1.367,53 in favore di Iannaci Francesco nato a Capo d'Orlando il 21/12/65 c.f. NNCFNC65T21B666I tramite bonifico sul c/c IBAN IT500 03069 82100 098819 690186 allo stesso intestato;



- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 781,60 al lordo della R.A. e come da conteggio in calce, a favore dell'avv. Giorgio Scisca nato a S. Agata di Militello il 26/07/73 c.f. SCSGRG73L26I199V tramite bonifico sul c/c IBAN IT17C 05387 82100 000047 565577 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Sentenza 13/24 - G.d.P. di Mistretta	
avv. Giorgio Scisca	
Spese non impon.	€ 125,00
Onorari	€ 450,00
Spese generali	€ 67,50
CPA	€ 20,70
Tot. Imponibile	€ 538,20
IVA	€ 118,40
Tot. Fattura	€ 781,60
Ritenuta d'acconto 20% su € 575,00	€ 103,50
Netto da liquidare	€ 678,10

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MISTRETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Mistretta, Dr.ssa Carmela Cannella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado, iscritta al n. 83/19 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni da sinistro stradale" e vertente

**TRA**

**Iannaci Francesco**, nato il 21.12.1965 a Capo d'Orlando (ME), C.F.: NNCFNC65T21B666I, residente a Palermo, Via Luigi Vanvitelli n. 2, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), Via F. Crispi n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Scisca (C.F.: SCSGRG73L26I199V; pec: [giorgio.scisca@avvocatipatti.it](mailto:giorgio.scisca@avvocatipatti.it)), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Denise Lucente (C.F.: LCNDNS87T45G317Z), giusta procura in calce all'atto di citazione

**- Attore -**

**E**

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo, C.F. e P.IVA 01962420830, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Failla (C.F.: FLLDNL74E04F258F; pec: [daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it)), per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio n. 89, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio

**- Convenuto -**

**Conclusioni delle parti costituite:** come da atti e verbali di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Iannaci Francesco conveniva in giudizio, davanti a questo Giudice di Pace, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a causa del sinistro verificatosi il giorno 13.01.2019.

Esponeva l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, che in data 13.01.2019, alle ore 11,00 circa, percorreva, alla guida della propria autovettura modello BMW Serie 1, targata DN826PG, l'autostrada A/20, con direzione di marcia PA-ME, allorquando, giunto all'interno della galleria Piano Paradiso, precisamente al Km



145+850 del Comune di Tusa, collideva con uno dei due cani inspiegabilmente presenti sulla carreggiata. La presenza degli animali su entrambe le corsie, sia di marcia che di sorpasso, aveva reso inevitabile l'impatto con uno di essi.

A causa del sinistro l'attore subiva danni quantificati nella complessiva somma di euro 2.000,00, di cui euro 1.053,43 per danni al mezzo e la residua somma per danno da fermo tecnico.

L'istante chiedeva, pertanto, che fosse accertata la responsabilità dell'Ente convenuto ex art. 2051 c.c. o, comunque, ex art. 2043 c.c., in relazione al sinistro occorso, e che, conseguentemente, lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni derivati dall'evento.

Si costituiva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Nel corso del giudizio veniva escussa la teste di parte attrice.

Veniva nominato, con ordinanza, CTU il perito assicurativo Davide Valenti.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione, assegnando termine per il deposito di note, ed infine veniva spedita a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente respinta l'eccepita carenza di legittimazione passiva del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Va, al riguardo, osservato che la legittimazione passiva del Consorzio per le Autostrade Siciliane deriva dall'essere essa la Società che gestisce l'Autostrada in questione e come tale responsabile di tutto quello che accade sulle carreggiate dell'Autostrada e nelle sue pertinenze.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.

A venire in rilievo, nel caso in esame, è la normativa in tema di responsabilità per le cose in custodia (art. 2051 c.c.).

Tale responsabilità ha natura oggettiva: il soggetto che ha la cosa in custodia è tenuto ad assumersi tutti i rischi per i danni che la stessa possa arrecare a terzi, senza necessità di un accertamento in merito alla sua colpa.

Altrimenti detto, tale forma di responsabilità presuppone solo la sussistenza di un nesso fra il danno subito e la cosa oggetto di custodia: se il danneggiato fornisce tale prova, acquista il diritto a vedersi risarcire il danno, a meno che il custode non fornisca la prova che questo si è verificato per cause inevitabili ed imprevedibili.

Nel caso di specie, non può non osservarsi che è risultato provato l'assunto dell'attore, il quale lamenta il danneggiamento della sua autovettura a seguito dell'impatto con un cane presente sulla carreggiata del tratto autostradale descritto in atto di citazione, atteso che dalla relazione di servizio (in atti di causa) degli Agenti della Polizia Stradale di Sant'Agata di Militello, intervenuti a rilevare il sinistro, risulta che gli stessi constatavano i danni riportati dall'autoveicolo dell'istante e rilevavano, sulla parte inferiore del paraurti anteriore, i peli del cane. Dalla suddetta relazione di servizio risulta inoltre che, verso le ore 12,50, l'operatore del centro radio riferiva che la squadra di manutenzione si era portata all'interno della galleria Piano Paradiso dove, al Km 145+850, aveva rimosso la carcassa di un cane che era stato investito.

La teste escussa, Cannella Vincenza - attendibile sia perché la sua presenza sul luogo del sinistro è riportata nella relazione di servizio redatta dalla Polizia Stradale, che la indica come trasportata a bordo dell'auto, sia perché quanto da essa riferito trova riscontro oggettivo nel rinvenimento del cane nelle vicinanze del luogo dell'incidente - ha confermato che il sinistro fu causato dalla presenza sulla carreggiata del cane, che andò ad impattare con l'auto.



Gli elementi probatori innanzi richiamati consentono di ritenere provato che la sede autostradale presentava una situazione di pericolo per gli utenti, rappresentata dall'ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale costituito dall'invasione da parte del cane, il cui impatto, fra detto animale e l'auto, ha causato alla stessa auto danni, in conseguenza di una situazione di pericolo venutasi a determinare sulla carreggiata autostradale in quel momento dalla stessa percorsa.

Va quindi affermata la responsabilità risarcitoria per tale accadimento a carico dell'odierna convenuta, quale custode di detta autostrada con le relative pertinenze, ex art. 2051 c.c.. Tra le pertinenze autostradali rientra anche la recinzione, che ne rappresenta obbligatoria dotazione ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 avente precipua funzione di impedire l'accesso di animali sulla carreggiata, data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione che essi vengono a determinare in ragione della particolare destinazione della rete autostradale di consentire il traffico veicolare a velocità sostenuta.

Pertanto, una volta provata la presenza di un animale sulla carreggiata della sede autostradale ed i danni arrecati da tale presenza all'autovettura in transito, era onere dell'odierna convenuta, quale custode, provare la riferibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e inevitabile, quale poteva essere l'improvviso abbandono dell'animale da parte di terzi, oppure la rottura della recinzione, che non era stata possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali. Ciò, però, non è avvenuto.

Per le considerazioni sopra riportate, il Consorzio per le Autostrade Siciliane va, dunque, dichiarato unico responsabile del sinistro per cui è causa.

Conseguentemente all'attore va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura.

In ordine al quantum debeatur si possono confermare le risultanze della CTU, che ha esaurientemente trattato i quesiti posti.

Il CTU ha accertato i danni riportati dall'auto dell'attore ed ha quantificato il costo delle riparazioni in euro 1.084,35 IVA inclusa.

Tale valutazione appare congrua, ritenuto che le riparazioni non possono essere considerate antieconomiche e considerato che il CTU ha valutato i costi per il ripristino riferiti al 2019 (anno del sinistro per cui è causa).

Il detto CTU ha anche quantificato, nonostante non fosse oggetto di quesito, la somma di euro 150,00 per fermo tecnico.

Tale danno da fermo tecnico non può comunque essere riconosciuto, in quanto non adeguatamente dimostrato.

Infatti, in argomento, la giurisprudenza nel corso degli anni ha mutato l'orientamento originario.

Le pronunce più risalenti riconoscevano la risarcibilità del danno da fermo tecnico quale conseguenza automatica dell'incidente, ritenendo che non fosse necessaria una prova specifica e rigorosa del danno effettivamente subito dal proprietario dell'autoveicolo.

L'esistenza di un danno risarcibile poteva ritenersi sussistente sulla base di una presunzione relativa superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato privato della possibilità di usare il mezzo, non l'avrebbe comunque utilizzato.

La motivazione sottesa a tale orientamento si fondava sul fatto che, durante la sosta per la riparazione del veicolo, il proprietario del mezzo continuava a sostenere delle spese e, inoltre, il danneggiato veniva concretamente privato del veicolo per un certo periodo di tempo.

Dal 2015, però, la Suprema Corte di Cassazione ha mutato l'orientamento originario stabilendo che il danno da fermo tecnico è risarcibile solo laddove



venga fornita prova specifica della perdita economica subita. E, dunque, risarcimento per mancato utilizzo del veicolo viene riconosciuto solo in quanto la perdita patrimoniale correlata venga effettivamente provata.

Quanto detto è stato ribadito, fra le tante, dalla Suprema Corte con sentenza n. 5447 del 28.02.2020 con cui la Cassazione ha puntualizzato che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale. Infatti, l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato. Trattandosi di un "danno conseguenza" ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova relativa all'effettivo depauperamento patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo.

Per poter assolvere a siffatto onere probatorio, dunque, la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo "ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo". (Cfr. Cass. n. 13718 del 31.05.2017, Tribunale di Roma n. 18249 del 27.09.2018, Cass. n. 18773 del 26.09.2016, Cass. n. 124 del 08.01.2016).

In conclusione il danno risarcibile ammonta ad euro 1.084,35.

Sulla somma dovuta vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data del sinistro (13.01.2019) al saldo, da ritenersi compensativi anche della svalutazione monetaria.

Le spese processuali, come pure quelle anticipate per la CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE DI PACE**

definitivamente decidendo nella causa n. 83/19 R.G., ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna a pagare all'attore, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di euro 1.084,35, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- 2) condanna, inoltre, l'Ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 575,00, di cui euro 125,00 per spese vive ed euro 450,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Scisca;
- 3) pone a carico del convenuto le spese di CTU già liquidate.

Così deciso in Mistretta il 21.03.2024

*Il Giudice di Pace*  
*Dr.ssa Carmela Cannella*



- Preferiti
- Sent Items 1
- Inbox 145
- ufficiosinistri@auto:
  - Inbox 145
    - Andreozzi BONURA centrora 19
    - Eliana Vinci FAILLA 3
    - GENNARO GUARNERA MANGI 63
    - PASQUIN 9 password
    - Santo S. 60
  - Drafts 251
  - Sent Items 1
  - Deleted Iter 12
  - Archivio centro radio
  - Junk E-Mail
  - Notes
  - Trash

## Pagamento esiti Sentenza n. 13/2024 con distrazione spese legali - CATNEW - 19 - 1696 - CAS c. Iannaci Francesco - GdP Mistretta (Cannella) - R.G. 83/2019



Daniele Failla &lt;studiolegalemigliore@hotmail.it&gt;

mer 27/03, 11:07

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. &lt;cpasquinelli@sircus.it&gt;

📧 Rispondi a tutti | ▾

PEC Trasmissione conte...  
2 KBConteggi + IBAN + Doc...  
2 MBSopralluogo Peritale.pdf  
682 KBSentenza n. 13.2024 - G...  
494 KB

4 allegati (4 MB) Scarica tutto

Si trasmettono i conteggi in dettaglio, trasmessimi ieri a mezzo PEC che si allega dal Collega avversario, per il pagamento degli esiti dell'allegata Sentenza n. 13/2024, resa dal GdP di Mistretta Dott.ssa Carmela Cannella, a definizione del proc. N. 83/2019 in oggetto, **completi di IBAN dell'Attore-danneggiato ed IBAN del suo difensore Distrattario in Sentenza**, unitamente a doc. id. e cod. fisc. dell'Attore-danneggiato e del suo difensore (in calce al medesimo file conteggi). Pertanto, onde evitare azione esecutiva nei confronti del CAS, dovrà provvedersi al pagamento in favore dell'Attore-danneggiato Iannaci Francesco al suo IBAN: **IT5000306982100098819690186 - CODICE BIC/SWIFT: BCITITMM**, che troverete anche nell'allegato file pdf "Conteggi + IBAN + Doc. Id." trasmessomi dal Collega avversario per la debita verifica, della somma totale di € 1.367,53 relativa alla sorte capitale di condanna + interessi legali + acconto spese di CTU (documentate nell'allegato file pdf "Sopralluogo Peritale" in allegati), così come condannato in Sentenza. E quanto al totale di € 781,60 in favore del difensore attoreo, Distrattario come da sentenza, Avv. Giorgio Scisca, a titolo di spese legali relative alla sentenza di condanna, all'IBAN di questo difensore: **IT17C053878210000047565577 - CODICE BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX**, che troverete nell'allegato file pdf "Conteggi + IBAN + Doc. Id." per la debita verifica di correttezza. Si conferma la regolarità dei conteggi. Le spese di registrazione Sentenza rimangono a carico del CAS. Nell'attesa di ricevere copia degli eseguiti bonifici per confermare al Collega l'avvenuto pagamento e l'estinzione del debito di Sentenza, si augura buon lavoro. Avv. Daniele Failla

Da: Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. &lt;cpasquinelli@sircus.it&gt;

Inviato: lunedì 25 marzo 2024 20:11

A: ufficiosinistri@autostradesiciliane.it &lt;ufficiosinistri@autostradesiciliane.it&gt;

Cc: Daniele Failla &lt;studiolegalemigliore@hotmail.it&gt;

Oggetto: Sentenza con distrazione spese legali n. 13/2024 con Distrazione - CATNEW - 19 - 1696 - CAS c. Iannaci Francesco - GdP Mistretta (Cannella) - R.G. 83/2019

Spett. Assicurato,

in allegato sentenza con distrazione spese legali. Come da accordi, l'Avv. Failla farà pervenire al CAS conteggi e quanto necessario perché il CAS possa eseguire i due bonifici.

Per parte nostra attendiamo la fattura dell'Avv. Failla. Cordiali saluti

**Studio Legale**  
**Avv. Giorgio Scisca**  
**Patrocinante in Cassazione**

Via Francesco Crispi n°39 – 98071 Capo d'Orlando (ME) – Tel. 0941913206 Fax 0941903175  
Via Vincenzo Bellini n°13, (studio IURAPlus) -20122 Milano  
PEC: [giorgio.scisca@avvocatipatti.it](mailto:giorgio.scisca@avvocatipatti.it) – e-mail: [studioscisca@gmail.com](mailto:studioscisca@gmail.com) – [www.studiolegalescisca.it](http://www.studiolegalescisca.it)

**Capo d'Orlando 26.03.2024**

**Preg.mo Avv.**  
**Daniele FAILLA**  
**PEC: [daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it)**

**OGGETTO:** notula liquidazione spese processuali sentenza n. 13/2024 pubblicata il 22.03.2024 dal Giudice di Pace di Mistretta, nella causa civile iscritta al n° 83/2019 R.G. vertente tra Iannaci Francesco e Consorzio Autostrade Siciliane;

\* \* \* \* \*

*Preg.mo collega,*

con riferimento al superiore oggetto, in riscontro alla pregiata Sua del 25.03.2024, con la presente si specifica quanto dovuto dallo Spett.le Consorzio Autostrade Siciliane a seguito della sujestesa sentenza resa dal Giudice di Pace di Mistretta (**doc. I**);

pertanto, prima di dar corso agli atti prodromici all'esecuzione, si invita al pagamento degli importi di seguito specificato:

Importi riconosciuti al sig. Iannaci Francesco	
Sorte capitale:	€ 1.084,35
Interessi legali dal 13.01.2019:	€ 83,18
Rimborso acconto C.T.U. (cfr. verbale sopralluogo peritale del 21.05.22):	€ 200,00
<b>Totale:</b>	<b>€ 1.367,53</b>

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico da inviare al seguente IBAN: IT 50 03069 82100 098819690186, codice BIC: BCITITMM, c/c acceso su Banca Intesa, intestato al sig. Francesco Iannaci;

Importi riconosciuti ad Avv. Giorgio Scisca, procuratore distrattario:	
Compensi:	€ 450,00
Spese generali 15%:	€ 67,50
C.P.A 4%:	€ 20,70
Totale imponibile:	€ 538,20
Iva 22%:	€ 118,40
Spese esenti:	€ 125,00
<b>Totale:</b>	<b>€ 781,60</b>




Il superiore pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 17 C 05387 82100 000047565577, codice BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX, conto corrente Bper intestato Avv. Giorgio SCISCA.

Si specifica altresì che nel computo di cui infra non sono state conteggiate le spese di registrazione della sentenza, ad oggi non disponibili e che ci si riserva di richiedere in seguito.

In mancanza, decorso il termine di legge si agirà executivis senza ulteriore avviso.

Distinti saluti.

**Avv. Giorgio SCISCA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.



